



TRIBUNALE DI VERCELLI

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale,

ritenuto, in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs 149/2022 e dalla L.197/2022 - c.d. Riforma Cartabia - con riferimento al Titolo Quarto-Bis del Codice di Procedura Civile, vale a dire Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, di dover procedere a fornire alcune indicazioni per il miglior funzionamento dell'Ufficio e per una corretta prestazione del servizio,

comunica

quanto segue:

- **Modalità deposito ricorso introduttivo dei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, nonché di modifica delle relative condizioni di natura congiunta:**

Poiché l'art. 473 bis n. 51 comma 2 cpc prevede che il ricorso sia sottoscritto "*anche dalle parti*", considerata tuttavia l'esigenza, ai fini del processo civile telematico, che gli atti introduttivi rivestano la qualifica di "nativi digitali", si indica che dovrà essere depositato dal legale il ricorso "nativo digitale" con contestuale deposito, quale allegato, di ricorso sottoscritto dalle parti in formato.pdf.

- **Ipotesi di cumulo di domande di separazione consensuale e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.**

La collocazione sistematica dell'art. 473 bis n. 49 - all'interno del Capo Terzo, Sezione Seconda del Titolo Quarto bis del Libro Secondo cpc - unitamente alla *ratio* ispiratrice della normativa, volta alla unificazione dei procedimenti, ed infine il dato per cui il Ministero della Giustizia ha fornito al personale amministrativo dei "codici oggetto" specifici per separazione consensuale unita a domanda per divorzio congiunto, impongono di ritenere ammissibile che dette domande siano avanzate con un unico ricorso.

Pertanto - allo stato, in assenza di indicazioni specifiche da parte del Ministero al quale è stato formulato apposito quesito da questo Tribunale - all'atto del deposito del ricorso dovrà essere versato il contributo unificato tanto per la procedura di separazione quanto per quella di divorzio.

Il Tribunale procederà alla pronuncia della sentenza parziale di separazione con contestuale emissione di ordinanza collegiale con la quale verrà concesso termine di circa 7 mesi per il deposito di note scritte. Ove, in dette note, vengano confermate le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo ed afferenti la pronuncia del divorzio - o ne vengano comunque formulate di nuove, ma comunque congiunte - allo scadere del termine concesso per le note scritte verrà pronunciata la sentenza definitiva, appunto di divorzio (impregiudicata ogni valutazione sul tenore delle conclusioni stesse).

Ove, invece, non vengano depositate note scritte ovvero in esse si dia atto che è venuto meno l'accordo tra le parti, il Tribunale pronuncerà un decreto di improcedibilità così da consentire alle parti, eventualmente, di radicare una nuova procedura, di divorzio contenzioso oppure congiunto qualora venga raggiunto, in seguito, un nuovo accordo.

Manda alla Segreteria di Presidenza per la comunicazione al COA e per la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Vercelli.

Vercelli, 15 MAR. 2023

Il Presidente del Tribunale
Michela Tamagnone

